

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

concernente il riconoscimento dell'«Hellenic Register of shipping» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/295/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE del Consiglio stabilisce che gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per gli organismi che si conformano a tutti i principi di cui all'allegato, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato stesso;
considerando che la Commissione ha accertato che l'«Hellenic Register of Shipping», che era già stato notificato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE del Consiglio, è conforme a tutti i criteri stabiliti dall'allegato della citata direttiva, ad eccezione di quelli previsti ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» di detto allegato;
considerando che la Grecia ha presentato una richiesta di adeguamento del riconoscimento dell'«Hellenic Register of Shipping» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della citata direttiva;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'«Hellenic Register of Shipping» è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE del Consiglio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Il riconoscimento ha effetto solo per la Grecia.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.